

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 213



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

59° anno  
6 agosto 2016

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2016/1342 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata** ..... 1
- Accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ..... 3

##### REGOLAMENTI

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1343 della Commissione, del 5 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 10

##### DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/1344 della Commissione, del 4 agosto 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del silicio organico (monometilsilanetriolo) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4975]** ..... 12
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/1345 della Commissione, del 4 agosto 2016, sugli standard minimi di qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2016) 4988]** ..... 15

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

### DECISIONE (UE) 2016/1342 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ha spostato la menzione di Tuvalu dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) La menzione di Tuvalu è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
- (3) Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Tuvalu per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).
- (4) I negoziati sull'accordo sono stati avviati il 19 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso il 8 ottobre 2015.
- (5) È opportuno firmare l'accordo, nonché approvare le dichiarazioni accluse all'accordo, a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 4*

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma <sup>(2)</sup>, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A.G. KOENDERS

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 dell'7.3.2002, pag. 20).

<sup>(2)</sup> La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

**ACCORDO****tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata**

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e

TUVALU,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo <sup>(1)</sup>, disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Tuvalu, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo in materia di esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Tuvalu per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Obiettivo**

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Tuvalu che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
- b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
- c) «cittadino di Tuvalu»: chiunque possieda la cittadinanza di Tuvalu;
- d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.

<sup>(1)</sup> GUL 149 del 20.5.2014, pag. 67.

### Articolo 3

#### **Ambito di applicazione**

1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Tuvalu senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Tuvalu titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Tuvalu possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Tuvalu o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Per la suddetta categoria di persone, Tuvalu può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.

3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Tuvalu si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfacente.

4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Tuvalu.

### Articolo 4

#### **Durata del soggiorno**

1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Tuvalu per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2. I cittadini di Tuvalu possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen.

I cittadini di Tuvalu possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.

3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Tuvalu e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

### Articolo 5

#### **Applicazione territoriale**

1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (G.U.L. 81 del 21.3.2001, pag. 1).

*Articolo 6***Comitato misto di gestione dell'accordo**

1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Tuvalu. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
  - a) controlla l'applicazione del presente accordo;
  - b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;
  - c) dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 7***Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali in materia di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Tuvalu**

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Tuvalu, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

*Articolo 8***Disposizioni finali**

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione clandestina e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Tuvalu può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на първи юли през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el uno de julio de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne prvního července dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den første juli to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am ersten Juli zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulikuu esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the first day of July in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le premier juillet deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu prvog srpnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì primo luglio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada pirmajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų liepos pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év július havának első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Lulju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, een juli tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego lipca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em um de julho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la întâi iulie două mii șaisprezece.

V Bruseli prvního júla dvetisícšestnášť.

V Bruslju, dne prvega julija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den första juli år tjugohundrasexton.



За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Għall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen

За Тувалу  
 Por Tuvalu  
 Za Tuvalu  
 For Tuvalu  
 Für Tuvalu  
 Tuvalu nimel  
 Για το Τουβαλού  
 For Tuvalu  
 Pour les Tuvalu  
 Za Tuvalu  
 Per Tuvalu  
 Tuvalu vārdā –  
 Tuvalu vardu  
 Tuvalu részéről  
 Għal Tuvalu  
 Voor Tuvalu  
 W imieniu Tuvalu  
 Por Tuvalu  
 Pentru Tuvalu  
 Za Tuvalu  
 Za Tuvalu  
 Tuvalun puolesta  
 För Tuvalu

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Tuvalu, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

---

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

- gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),
- sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,
- giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e
- tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.

---

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

—

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO IN MATERIA DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Tuvalu, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo in materia di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.

—

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1343 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2016

#### recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2016

Per la Commissione,  
a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	170,6
	ZZ	170,6
0707 00 05	TR	116,3
	ZZ	116,3
0709 93 10	TR	132,0
	ZZ	132,0
0805 50 10	AR	193,0
	CL	145,2
	MA	157,0
	TR	157,0
	UY	87,8
	ZA	176,7
	ZZ	152,8
	ZZ	152,8
0806 10 10	BR	163,2
	EG	220,8
	MA	180,8
	TR	167,5
	ZZ	183,1
	ZZ	183,1
0808 10 80	AR	115,5
	BR	102,1
	CL	137,5
	CN	137,7
	NZ	134,9
	PE	106,8
	US	143,6
	ZA	96,8
	ZZ	121,9
	ZZ	121,9
0808 30 90	AR	101,6
	CL	126,5
	NZ	141,8
	TR	149,7
	ZA	121,4
	ZZ	128,2
	ZZ	128,2
0809 29 00	CA	331,3
	TR	242,9
	ZZ	287,1
0809 30 10, 0809 30 90	TR	142,2
	ZZ	142,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1344 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2016

**che autorizza l'immissione sul mercato del silicio organico (monometilsilanetriolo) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2016) 4975]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 marzo 2013 la società LLR-G5 Ltd ha chiesto alle autorità competenti dell'Irlanda di poter immettere sul mercato il silicio organico (monometilsilanetriolo) quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97.
- (2) Il 17 aprile 2013 l'organismo irlandese competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giungeva alla conclusione che era necessario effettuare una valutazione aggiuntiva in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti alimentari.
- (3) Il 26 aprile 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Il 10 ottobre 2013 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo un'ulteriore valutazione del silicio organico (monometilsilanetriolo) come nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (5) Il 9 marzo 2016 l'EFSA, nel suo parere sulla sicurezza del silicio organico (monometilsilanetriolo, MMST) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare come fonte di silicio negli integratori alimentari e sulla biodisponibilità di acido ortosilicico dalla fonte <sup>(2)</sup>, ha concluso che il silicio organico (monometilsilanetriolo) è sicuro alle condizioni di impiego proposte.
- (6) Il parere offre quindi una base sufficiente per stabilire che il silicio organico (monometilsilanetriolo), quale nuovo ingrediente alimentare, soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (7) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> fissa prescrizioni per gli integratori alimentari. L'uso del silicio organico (monometilsilanetriolo) dovrebbe essere autorizzato fatte salve le prescrizioni della suddetta normativa.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> The EFSA Journal (2016); 14(4):4436.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il silicio organico (monometilsilanetriolo) di cui all'allegato della presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari liquidi destinati agli adulti con una dose massima di 10,40 mg di silicio al giorno secondo le raccomandazioni del produttore e fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

*Articolo 2*

La denominazione del silicio organico (monometilsilanetriolo) autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che lo contengono è «silicio organico (monometilsilanetriolo)».

*Articolo 3*

La società LLR-G5 Ltd., Golden Mile Industrial Park, Breaffy Road, Castlebar, Co. Mayo, F23 VX58, Irlanda, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

## SPECIFICHE DEL SILICIO ORGANICO (MONOMETILSILANETRIOLO)

**Identità del silicio organico (monometilsilanetriolo)**

Nome chimico	-metil-silanetriolo
Formula chimica	CH <sub>6</sub> O <sub>3</sub> Si
Peso molecolare	94,14 g/mol
N. CAS	2445-53-6

**Preparato (soluzione acquosa) di silicio organico (monometilsilanetriolo)**

Parametri	Valore delle specifiche
Acidità (pH)	6,4-6,8
Silicio	100-150 mg di Si/l
Piombo	Non più di 1 µl/l
Mercurio	Non più di 1 µl/l
Cadmio	Non più di 1 µl/l
Arsenico	Non più di 3 µl/l
Metanolo	Non più di 5 mg/kg (presenza residua)



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1345 DELLA COMMISSIONE****del 4 agosto 2016****sugli standard minimi di qualità dei dati per le registrazioni di impronte digitali nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)***[notificata con il numero C(2016) 4988]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, lettera a),

vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è diventato operativo il 9 aprile 2013 con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI.
- (2) Il SIS II consente alle autorità competenti, quali la polizia e le guardie di frontiera, di inserire e consultare segnalazioni su determinate categorie di persone e oggetti scomparsi o cercati. Per le segnalazioni di persone i dati minimi necessari sono il nome, il sesso, un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione e l'azione da intraprendere. Occorre inoltre aggiungere fotografie e impronte digitali, se disponibili.
- (3) Il SIS II consente di archiviare ed elaborare le impronte digitali per confermare l'identità delle persone individuate a seguito di interrogazione con dati alfanumerici. Inoltre, l'inclusione di un sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS) nel SIS II dovrebbe consentire di identificare le persone sulla base delle impronte digitali.
- (4) La qualità, la precisione e la completezza delle registrazioni di impronte digitali sono fattori essenziali affinché il SIS II dispieghi appieno il suo potenziale. Dato l'aumento dell'input e del trattamento delle registrazioni di impronte digitali nel SIS II, e vista l'imminente inclusione dell'AFIS nello stesso, è necessario definire standard minimi di qualità per le registrazioni di impronte digitali ai fini delle identificazioni e delle verifiche biometriche.
- (5) Ulteriori specifiche dovrebbero essere elaborate in una fase successiva, quando si definiranno le specifiche tecniche dettagliate del futuro sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS).
- (6) Il formato di input delle impronte digitali nel SIS II, che dovrebbe essere basato su uno standard del National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti d'America, non è parte della presente decisione e deve essere definito nel documento di controllo dell'interfaccia.
- (7) La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati nel SIS II sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI, che si applicano anche al trattamento delle impronte digitali nel

<sup>(1)</sup> GUL 381 del 28.12.2006, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GUL 205 del 7.8.2007, pag. 63.

SIS II. In particolare, qualsiasi trattamento di impronte digitali è limitato al trattamento dei dati a norma dell'articolo 22, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI. Il trattamento delle impronte digitali nel SIS II deve essere conforme anche alle norme nazionali applicabili in materia di protezione dei dati che attuano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, che sarà sostituita dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, e la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup>, che sarà sostituita dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.

- (8) Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI e, pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.
- (9) Il Regno Unito non partecipa al regolamento (CE) n. 1987/2006 e, di conseguenza, non può consultare né inserire segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi. Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda le segnalazioni ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (10) L'Irlanda non partecipa al regolamento (CE) n. 1987/2006 e, di conseguenza, non può consultare né inserire segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi. L'Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda le segnalazioni ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (11) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
- (12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis <sup>(7)</sup> di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(8)</sup>.
- (13) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera

<sup>(1)</sup> 3Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>(2)</sup> 4Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

<sup>(4)</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

<sup>(5)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(6)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

<sup>(7)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(8)</sup> Decisione del Consiglio 1999/437/CE, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis <sup>(1)</sup> di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio <sup>(3)</sup>.

- (14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis <sup>(4)</sup> di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio <sup>(5)</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (15) Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 27 giugno 2016.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Gli standard minimi di qualità dei dati di cui all'allegato si applicano a tutte le registrazioni di impronte digitali utilizzate nel SIS II.
2. Un formato di input delle impronte digitali utilizzato nel SIS II che non sia conforme agli standard stabiliti all'allegato I è respinto dal sistema centrale del SIS II (CS-SIS) e non è utilizzato né conservato.
3. Un formato conforme di input delle impronte digitali che contenga impronte digitali di qualità inferiore alla soglia di qualità non è inserito nel sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali e non può essere usato per svolgere ricerche. I file sono conservati nel SIS II e possono essere utilizzati solo per confermare l'identità di una persona a norma degli articoli 22, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAE.

<sup>(1)</sup> GUL 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(2)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 53 del 27.2.2008, pag. 50).

<sup>(4)</sup> GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(5)</sup> Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 19).

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2016

*Per la Commissione*  
Dimitris AVRAMOPOULOS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**1. OBIETTIVO**

Il presente allegato definisce i requisiti minimi relativi agli standard e ai formati di input da rispettare nel rilevare e trasmettere i dati biometrici (impronte digitali) al SIS II.

**2. FILE E FORMATO DI COMPRESSIONE**

Il formato di input delle immagini delle impronte digitali (e dei relativi dati alfanumerici) deve essere conforme al formato binario ANSI/NIST <sup>(1)</sup>. Il formato di input delle impronte digitali del SIS II si basa su uno standard NIST e forma parte del documento di controllo dell'interfaccia del SIS II (ICD del SIS II). Viene usata e applicata solo la definizione specifica SIS NIST (sulla base di una versione specifica del formato ANSI/NIST).

**3. MATERIALE**

Il CS-SIS AFIS è compatibile e interoperativo con i dati rilevati mediante dispositivi «live scan», usati a livello nazionale, che sono in grado di rilevare e segmentare fino a dieci impronte digitali individuali rollate, piatte, o entrambi.

Il CS-SIS AFIS è compatibile e interoperabile con impronte digitali in inchiostro rilevate prima della data della presente decisione, rollate, piatte o entrambi, che siano state poi digitalizzate con la qualità e risoluzione richieste.

**3.1. Formato e risoluzione dell'immagine**

Il sistema centrale del SIS II (CS-SIS) riceve le immagini di impronte digitali a una risoluzione nominale di 1 000 DPI o 500 dpi con 256 livelli di grigio.

Le immagini di 500 dpi sono trasmesse in formato WSQ mentre immagini di 1 000 dpi deve essere trasmesse in JPEG2000 (JP2).

**4. REQUISITI**

Per l'impiego di dispositivi «live scan» e «paper scan» devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

**4.1. Qualità**

Il CS-SIS AFIS stabilisce soglie di qualità per l'accettazione delle impronte digitali. Il controllo di qualità deve essere effettuato a livello locale dagli Stati membri prima di inviare le immagini al SIS II, conformemente alle specifiche che saranno definite a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAE.

Le immagini delle impronte digitali che non raggiungono la soglia di qualità stabilita dal CS-SIS AFIS non sono inserite ai fini della consultazione automatizzata, ma sono conservate nel SIS al fine di confermare l'identità di una persona a norma dell'articolo 22, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 22, lettera b), della decisione 2007/533/GAE.

Se un file SIS NIST non conforme è respinto, lo Stato membro interessato riceve un messaggio automatico che spiega il problema.

Se il file SIS NIST è conforme all'ICD, ma il contenuto è di qualità insufficiente ai fini dell'identificazione nell'AFIS, lo Stato membro interessato riceve un messaggio automatico che precisa che le impronte digitali non possono essere usate a fini di identificazione (iscrizione o ricerca). Questo meccanismo prevede la possibilità che lo Stato membro rilevi nuovamente le impronte e ne invii la nuova serie al sistema centrale.

Tale soglia di qualità può essere successivamente modificata.

L'autorità di gestione fornisce, mantiene e aggiorna uno strumento per controllare la qualità e lo trasmette agli Stati membri al fine di garantire lo stesso livello di controllo della qualità ed evitare dati di scarsa qualità.

<sup>(1)</sup> American National Standard for Information Systems/National Institute of Standards and Technology.

#### **5. USO DELLE IMPRONTE DIGITALI A FINI DI ARCHIVIAZIONE E INSERIMENTO**

Il CS-SIS AFIS inserisce nella base di dati biometrici le immagini delle impronte digitali di qualità superiore alla soglia di qualità, con al massimo un'immagine per tipo di dito (identificazione NIST 1 a 10), cioè da una a dieci impronte piane e da una a dieci impronte digitali rollate. Ogni immagine di impronta digitale deve essere correttamente etichettata con l'indicazione del dito corrispondente. Le impronte digitali mancanti o quelle di dita bendate sono sempre identificate secondo le specifiche del SIS II ICD conformemente agli standard NIST. Tutte le immagini di impronte digitali sono conservate dal CS-SIS, in modo che le impronte digitali respinte possano essere usate a fini di verifica. In via eccezionale, immagini parziali (di qualità scadente) delle impronte digitali possono essere utilizzate a fini di archiviazione e inserimento nel caso di persone scomparse.

#### **6. USO DI IMPRONTE DIGITALI AI FINI DELLE IDENTIFICAZIONI E INTERROGAZIONI BIOMETRICHE**

Il CS-SIS AFIS effettua interrogazioni biometriche (identificazioni biometriche) con le immagini delle impronte digitali di qualità superiore alla soglia di qualità e con al massimo un'immagine per tipo di dito (identificazione NIST da 1 a 10). Ogni immagine di impronta digitale deve essere correttamente etichettata con l'indicazione del dito corrispondente. Le impronte digitali mancanti o quelle di dita bendate sono sempre identificate secondo le specifiche del SIS II ICD conformemente agli standard NIST.

#### **7. USO DELLE IMPRONTE DIGITALI AI FINI DELLE VERIFICHE BIOMETRICHE**

Il CS-SIS AFIS è in grado di realizzare verifiche biometriche con qualsiasi numero da uno a dieci di impronte digitali piane o rollate. Ciascun file NIST contiene al massimo un'immagine per tipo di dito (identificazione NIST da 1 a 10). Per le verifiche effettuate dal CS-SIS AFIS si fa uso di «permutazioni» <sup>(1)</sup> a prescindere dall'etichettatura delle impronte digitali. Le impronte digitali mancanti o quelle di dita bendate sono sempre identificate secondo le specifiche del SIS II ICD conformemente agli standard NIST.

---

<sup>(1)</sup> Le permutazioni consentono al CS-SIS AFIS di continuare a ripetere la verifica tra le impronte digitali fonte e tutte le impronte digitali disponibili (generalmente dieci) potenzialmente idonee finché la verifica non risulti positiva o finché tutte le impronte digitali non siano state confrontate senza pervenire a un risultato positivo.



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**